

Regolamento

del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia

(ai sensi della L.R.T. 26/07/2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e del Regolamento 31/07/2013 n. 41/R ("Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32"))

Capo I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Finalità del sistema
- Art. 3 – Elementi costitutivi del sistema
- Art. 4 – Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

Capo II – Il nido d'infanzia comunale

- Art. 5 – Forma di gestione
- Art. 6 – Immagine del servizio e facilità di accesso
- Art. 7 – Partecipazione delle famiglie
- Art. 8 – Organi di partecipazione delle famiglie
- Art. 9 – Bando pubblico e domande di iscrizione
- Art. 10 – Requisiti per l'ammissione
- Art. 11 – Graduatoria di accesso
- Art. 12 – Termini e modalità di ammissione
- Art. 13 – Assenze e ritiro
- Art. 14 – Periodo ed orari di svolgimento delle attività
- Art. 15 – Quote di compartecipazione
- Art. 16 – Direzione organizzativo-gestionale e coordinamento psico-pedagogico
- Art. 17 – Personale e formazione permanente

- Art. 18 – Servizio di refezione
- Art. 19 – Norme igienico-sanitarie
- Art. 20 – Somministrazione dei farmaci
- Art. 21 – Comportamento in caso di incidenti

Capo III – Disposizioni finali

- Art. 22 – Recupero crediti
- Art. 23 – Abrogazioni e norma di rinvio

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni ed al regolamento regionale 30 luglio, 2013, n. 41/R (regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della L.R. 26.7.2002, n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia), disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Castellina in Chianti.

Art. 2

Finalità del sistema

1. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come soggetti sociali competenti e attivi, quali portatori di originali identità individuali e titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.
3. La realizzazione di tali finalità consegue altresì dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi e portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.
4. Il perseguimento di tali finalità contribuisce alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
5. I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.
6. Nel loro funzionamento i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio,

con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano le realtà dell'infanzia e della famiglia.

7. Il sistema dei servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di un'aggiornata cultura dell'infanzia e della genitorialità.

Art. 3

Elementi costitutivi del sistema

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste e disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 32/2002 e dal titolo III regolamento regionale 41R/2013 ed in particolare da:
 - a) nido d'infanzia;
 - b) servizi integrativi per la prima infanzia.

Art. 4

Programmazione, sviluppo e regolazione del sistema

1. Il sistema dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi:
 - a) a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
 - b) titolarità pubblica e gestione indiretta mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all'art. 5 del regolamento regionale 41R/2013;
 - c) titolarità e gestione privata.
2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato raccordo fra protagonismo pubblico e privato nella gestione dei servizi.
3. L'amministrazione comunale programma, nel quadro delle competenze e delle attività richiamate dal presente regolamento, lo sviluppo e la gestione del sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia.

Capo II

Il nido d'infanzia comunale

Art. 5

Forma di gestione

1. L'amministrazione comunale individua la forma di gestione del nido d'infanzia comunale all'interno delle possibilità previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 6

Immagine del servizio e facilità di accesso

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate un'informazione capillare sul servizio del nido d'infanzia, al fine di favorire l'accesso al servizio e di verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta del servizio. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante l'adozione della carta dei servizi educativi, quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.

Art. 7

Partecipazione delle famiglie

1. Presso il nido d'infanzia comunale sono garantite le forme di partecipazione ed i relativi organismi di partecipazione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale 41 R/2013 al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza.
2. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita del servizio e di promozione culturale inerenti le attività nel quadro del concetto di trasparenza del progetto pedagogico ed educativo.
3. Gli organismi di partecipazione delle famiglie, per iniziativa propria o su richiesta del soggetto gestore, esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento del servizio, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.
4. La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita ad un genitore.
5. In caso di organismi elettivi, la durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, è di un anno educativo ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili. I genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.

Art. 8

Organi di partecipazione delle famiglie

1. Gli organi di partecipazione del nido d'infanzia comunale sono l'assemblea ed il consiglio.
2. L'assemblea è l'organo di partecipazione composto dai genitori dei bambini iscritti, dal personale educativo ed ausiliario e dal responsabile dell'area affari generali socio-educativa o suo delegato; si riunisce almeno due volte ogni anno pedagogico per discutere su temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio, nonché sul processo di realizzazione del progetto educativo. Nella prima adunanza dell'anno, da tenersi entro il mese di ottobre, essa provvede ad eleggere nel suo seno i componenti del consiglio di cui al successivo comma 3 ed è convocata dal coordinatore del gestore del servizio.
3. Il consiglio promuove la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio ed elabora proposte sul suo funzionamento; viene nominato entro il mese di ottobre di ciascun anno pedagogico ed i suoi componenti vengono sostituiti per eventuali dimissioni o per la perdita dei requisiti specifici per i quali sono stati nominati. E' composto da:
 - a) cinque rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti, designati dall'assemblea, di cui uno con funzioni di presidente eletto annualmente tra i rappresentanti dei genitori;
 - b) tre rappresentanti del personale addetto alla struttura, di cui due del personale educativo e uno del personale ausiliario, designati dal personale stesso;
 - c) il responsabile dell'area affari generali socio-educativa o un suo delegato.
5. Il coordinatore del gestore dell'asilo nido convoca il consiglio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o qualora lo richiedano espressamente almeno tre membri.
6. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9

Bando pubblico e domande d'iscrizione

1. Per ogni anno pedagogico il Comune approva il bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'iscrizione al nido d'infanzia comunale.
2. L'avviso contiene le informazioni sulla tipologia del servizio, sul suo funzionamento, sui criteri selettivi e sulle tariffe di frequenza.

3. Coloro che intendono usufruire del servizio di Nido devono presentare domanda entro i termini e secondo le modalità stabilite annualmente dall'amministrazione comunale.
4. Non sono ammesse le domande presentate oltre il termine stabilito dal bando e le domande per bambini non residenti nel Comune di Castellina in Chianti, salvo quanto previsto al successivo comma 6.
5. Le domande di conferma di iscrizione per i bambini già frequentanti l'asilo nido comunale devono pervenire secondo le modalità individuate dall'ufficio servizi educativi.
6. È facoltà della Giunta Comunale, qualora si rendessero disponibili dei posti all'interno del nido d'infanzia, ammettere bambini anche non residenti.
7. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione deve essere comunicata, per iscritto, all'ufficio servizi educativi.
8. L'iscrizione comporta l'accettazione da parte del richiedente (genitore o chi ne fa le veci) di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
9. E' facoltà della Giunta Comunale la riapertura dei termini di iscrizione, qualora si rendessero disponibili dei posti all'interno del nido d'infanzia.

Art. 10

Requisiti per l'ammissione

1. L'ammissione dei bambini al nido d'infanzia comunale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza del minore nel Comune di Castellina in Chianti. Tale requisito, salvo quanto previsto dal precedente art. 9 comma 6, è richiesto sia per i nuovi inserimenti che per le conferme d'iscrizione agli anni successivi;
 - b) bambini che, al momento dell'ingresso al nido, abbiano compiuto i 12 mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione;
 - c) possesso delle vaccinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del presente regolamento.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma 1, deve essere posseduto alla data di pubblicazione del bando e alla data di primo ingresso al nido.
3. A pena di esclusione, il requisito di cui alla lettera c) del comma 1, se non presente in fase di presentazione della domanda, dovrà comunque essere dimostrato entro la data di inserimento al nido d'infanzia comunale e dovrà essere mantenuto per tutto il periodo di frequenza, rispettando le modalità previste dalla legge. Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente s'impegna all'effettuazione delle stesse.

Art. 11
Graduatoria di accesso

1. Il Comune nella determinazione della graduatoria di accesso, adotta i seguenti criteri:

a) Condizione medico-sanitaria dei familiari:

a) Genitore portatore di handicap o invalido nella misura non inferiore al 75% (certificazione allegata)	punti 10
b) Fratello/i portatore di handicap o invalido nella misura non inferiore al 75% (certificazione allegata)	punti 5

b) Composizione del nucleo familiare:

a) Nucleo incompleto per decesso, carcerazione, emigrazione all'estero, con affidamento esclusivo ad un solo genitore disposto dall'Autorità Giudiziaria competente, o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore	punti 7
b) Nucleo incompleto a seguito di separazione legale o divorzio con affidamento congiunto ad entrambi i genitori disposto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi della L. 08/02/2006 n. 54	punti 3
c) Nucleo in cui siano presenti altri figli in età inferiore a 12 anni	punti 2 + 1 punto per ogni ulteriore figlio

c) Condizione lavorativa dei genitori

a) genitore occupato a tempo pieno o occupato part-time con contratto uguale o superiore a 25 ore settimanali;	per ciascun genitore punti 6
b) genitore occupato part time inferiore a 25 ore settimanali o borsista o studente;	per ciascun genitore punti 4

d) Presenza in lista di attesa

a) minore, per cui sia stata presentata la domanda nell'anno pedagogico precedente e che risulta ancora iscritto alle liste d'attesa.	punti 1
---	---------

2. Ai fini della determinazione della graduatoria finale è data priorità, indipendentemente dal punteggio acquisito a:
 - a) bambini portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992;
 - b) bambini in affidamento familiare ai sensi della legge n. 184 del 1983 e ss.mm.ii;
 - c) bambini orfani di entrambe i genitori;
 - d) bambini in situazione di grave e/o particolare disagio familiare e sociale, per i quali sia attestata la condizione dai servizi sociali e socio sanitari di riferimento.
3. A parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base ai seguenti criteri di preferenza:
 - a) valore dell'indicatore ISEE più basso;
 - b) il bambino con età più elevata.
4. I soggetti ammessi sono inseriti in una graduatoria unica. I genitori dei bambini che sono risultati destinatari del posto, sono chiamati a scegliere la modalità di frequenza con diritto di priorità nella scelta a coloro che abbiano figli già iscritti e che frequenteranno contemporaneamente il nido d'infanzia comunale nell'anno pedagogico successivo.

Art. 12

Termini e modalità di ammissione

1. L'ammissione al nido d'infanzia avviene a cura del coordinatore pedagogico e secondo le indicazioni di cui al progetto educativo/pedagogico, di norma dal 1 settembre al 31 marzo di ogni anno; in caso di posti vacanti al fine di conciliare le esigenze di natura economico/gestionale con le attività finalizzate all'armonico sviluppo psicofisico dei bambini, il coordinatore pedagogico può valutare la possibilità di nuovi inserimenti.
2. I bambini già frequentanti il nido d'infanzia comunale nell'anno precedente hanno diritto d'accesso al servizio per l'anno successivo e sono inclusi per primi nella graduatoria unica a condizione che:
 - a) l'interessato abbia provveduto a presentare apposita richiesta di conferma di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste dall'avviso e permangano i requisiti previsti all'articolo 10, comma 1 e comma 2;
 - b) la reale frequenza nell'anno precedente non sia stata inferiore al 50% dei giorni utili, con esclusione del mese di inserimento e dei periodi di assenza documentati da certificazioni mediche.

3. Per i bambini diversamente abili o portatori di Handicap è previsto il sostegno, sulla base di un programma di intervento e di attività concordate con il personale del Nido e il coordinatore pedagogico.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 c. 6 del regolamento Regionale n. 41/r/2013 e compatibilmente con la programmazione educativo-pedagogica e la disponibilità delle risorse, è ammessa la permanenza, presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; la richiesta di frequenza in deroga è valutata previa presentazione da parte della famiglia di idonea documentazione di valutazione/presa in carico da parte dello S.M.I.A. (Salute Mentale Infanzia Adolescenza)

Art. 13 **Assenze e ritiro**

1. Ai fini della corretta programmazione delle attività e della gestione del sistema di alert previsto da Regione Toscana, le assenze devono essere tempestivamente comunicate e motivate al personale del nido d'infanzia.
2. È revocata l'assegnazione del posto con provvedimento a cura del Responsabile del Servizio a seguito di:
 - a) assenze ingiustificate (ovvero per mancata comunicazione da parte delle famiglie) per periodi superiori a 15 giorni (anche non continuativi);
 - b) assenze a qualsiasi titolo (compresa la malattia) superiori a 60 giorni continuativi, al netto di eventuali giornate di ricovero ospedaliero adeguatamente documentato e delle giornate per le quali, al bambino, siano stati prescritti trattamenti con suture, medicazioni, apparecchi gessati o tutori;
 - c) mancato ambientamento nei tempi stabiliti con le educatrici.
3. Il ritiro dei bambini dal nido è ammesso fino al mese di marzo di ogni anno pedagogico. Per i ritiri effettuati dopo tale data è previsto il pagamento della quota mensile, in misura pari al 75%, fino al termine dell'anno pedagogico frequentato.
4. La comunicazione del ritiro, dovrà pervenire in forma scritta all'ufficio protocollo del Comune di Castellina in Chianti entro il giorno 15 del mese precedente a quello nel quale s'intende ritirare il bambino. La cessazione del rapporto di servizio sarà effettiva dal giorno primo del mese successivo a quello della comunicazione del ritiro. A tal fine farà fede la data di protocollo.

Art. 14

Periodo ed orari di svolgimento delle attività

1. L'attività annuale del nido d'infanzia comunale si svolge normalmente dal 1 Settembre al 30 Giugno dell'anno successivo, secondo gli indirizzi contenuti nell'articolo 26 del regolamento regionale n. 41 R/2013.
2. Le suddette attività sono sospese in occasione delle festività nazionali, delle vacanze natalizie e di quelle pasquali. Il calendario dell'anno pedagogico è approvato con determina del responsabile dei servizi socio-educativi tenuto conto del calendario scolastico approvato dalla regione Toscana e del calendario scolastico dell'istituto comprensivo di Monteriggioni.
3. Le attività del nido d'infanzia sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con il seguente orario minimo:
 - a) tempo breve: dalle ore 7,30 fino alle ore 13,30;
 - b) tempo lungo: dalle ore 7,30 fino alle ore 16,30.L'attività del nido potrà essere estesa con orario fino alle 14,00 per il tempo breve e fino alle 17,30 o 18,00 in caso di richiesta qualificata da parte dell'utenza ed in presenza di risorse aggiuntive idonee a garantire l'equilibrio economico-finanziario del servizio.
4. Per la famiglia che, pur corrispondendo la retta prevista, non usufruisce della fascia oraria lunga (richiesta e assegnata) per un periodo superiore a 60 giorni solari continuativi (non considerando l'eventuale periodo di inserimento), l'ente gestore del servizio può assegnare la fascia oraria ridotta rispetto alla richiesta iniziale, allo scopo di estendere la fruizione del servizio a coloro che si trovano in situazione di maggiore necessità;

Art. 15

Tariffa

1. Le tariffe mensili, comprensive del pasto e distinte per fasce ISEE, sono determinate annualmente con delibera della Giunta Comunale.
2. La quota di contribuzione a carico delle famiglie durante il periodo di ambientamento sarà così dovuta:
 - Per l'intero ammontare della cifra quando l'ambientamento viene effettuato entro il 15° giorno del mese;
 - Per il 50% dell'ammontare della cifra quando l'ambientamento viene effettuato dal 16° giorno del mese.
3. La tariffa viene ridotta in misura del 50%, previa trasmissione di idonea documentazione attestante la prognosi e per un massimo di due mensilità, nel solo caso di assenza con ricovero ospedaliero o a seguito di trattamenti con suture, medicazioni, apparecchi gessati o tutori che possano impedire la frequenza in sicurezza del bambino.

Art. 16

Direzione organizzativo-gestionale e coordinamento psico-pedagogico

1. Il Comune di Castellina in Chianti assicura anche tramite apposite convenzioni o nel quadro delle iniziative promosse dalle conferenze zonali, le funzioni di direzione organizzativo-gestionale e di coordinamento psico-pedagogico del nido d'infanzia comunale. Dette funzioni si sostanziano nelle attività indicate negli articoli 6 e 7 del regolamento regionale n. 41 R/2013.
2. Lo sviluppo delle funzioni di cui al precedente comma 1 garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché la loro verifica di efficacia anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.
3. Le funzioni di coordinatore pedagogico, in caso di affidamento del servizio a terzi, potrà essere affidato al soggetto gestore.

Art. 17

Personale e formazione permanente

1. Il personale educativo ed ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il personale impiegato nel nido d'infanzia comunale è annualmente impegnato in attività di formazione nell'ambito di una programmazione annuale garantendo la continuità nel tempo.
3. Il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio.

Art. 18

Servizio di refezione

1. Il servizio di refezione viene assicurato a tutti i bambini frequentanti il nido d'infanzia comunale ed al personale in servizio (educatori ed ausiliari).
2. Il menù settimanale viene determinato sulla base di tabelle dietetiche predisposte da specialisti così come previsto dalla normativa vigente.
3. Le richieste di variazione al menu per motivi sanitari devono essere accompagnate da certificazioni mediche.
4. Le richieste di variazione al menu per motivi religiosi, devono essere presentate all'ufficio istruzione al momento dell'inserimento del bambino al nido d'infanzia e comunque all'inizio di ogni anno pedagogico.
5. Nel nido d'infanzia comunale non è consentita la somministrazione di derrate alimentari diverse da quelle fornite dal servizio di ristorazione.

Art. 19

Norme igienico-sanitarie

1. Il Comune di Castellina in Chianti è tenuto ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
 - a) informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
 - b) disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico e sociale.
2. Tutti i bambini che frequentano il nido d'infanzia comunale devono essere in regola con le vaccinazioni previste per legge. In occasione della compilazione della domanda di accesso al nido d'infanzia comunale il richiedente dovrà, qualora il minore non abbia già effettuato le vaccinazioni obbligatorie, impegnarsi ad effettuare le stesse nei tempi e nei modi previsti dalla legge. Il genitore dovrà presentare copia del libretto vaccinale o certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

Art. 20

Somministrazione dei farmaci

1. Il personale educativo in servizio presso il nido d'infanzia comunale, può somministrare ai bambini farmaci che siano indispensabili e indifferibili e la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la loro salute.
2. La somministrazione di tali farmaci verrà effettuata esclusivamente dietro richiesta formale da parte di chi esercita la patria potestà; tale richiesta deve essere accompagnata dal piano terapeutico redatto dal medico competente e dal piano di intervento personalizzato (PIP) redatto dalla competente USL. La prescrizione dovrà essere rinnovata annualmente salvo i casi diversamente attestati dal medico.

Art. 21

Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi del bambino, la famiglia sarà avvertita dal personale del nido d'infanzia comunale e verrà concordata la modalità di comportamento per la risoluzione del problema specifico.
2. Nei casi in cui il bambino necessiti di assistenza immediata (es.: convulsioni, perdita di sensi, gravi difficoltà respiratorie, traumi di forte entità, ecc.), il personale provvederà ad attivare l'emergenza sanitaria territoriale (118) e contestualmente avviserà la famiglia.
3. Nel caso in cui un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il servizio soltanto:

- a) previa presentazione di un'autocertificazione da parte del genitore nella quale dichiararsi di aver consultato il proprio medico e di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità;
- b) compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

Capo III Disposizioni finali

Art. 22 Recupero crediti

1. In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione nei termini previsti dal precedente art. 15 , l'ufficio servizi educativi provvede all'invio a mezzo raccomandata del sollecito di pagamento comprensivo delle spese di segreteria e spese postali determinate dalla Giunta comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe.
2. Il mancato pagamento trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento del sollecito, comporta l'attivazione della procedura della riscossione coattiva del credito comprensiva degli interessi legali secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
3. *Prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, il debitore può richiedere, la rateizzazione del debito a condizione che lo stesso, contestualmente, rinunci a far valere l'istituto della prescrizione e si impegni al versamento di una quota pari al 20% del debito, nei termini previsti dall'atto di accoglimento/autorizzazione del responsabile dell'entrata con il quale si dovrà prevedere altresì l'applicazione degli interessi legali e la scadenza delle rate il giorno 10 di ogni mese.*
4. *A seguito di formale richiesta di rateizzazione il responsabile dell'entrata non corrisposta, e divenuta debito scaduto, autorizza la rateizzazione dell'importo residuo predisponendo apposito piano di rientro ammettendo il pagamento con un numero massimo di rate determinate sulla base del debito residuo e del valore ISEE del debitore così come indicato nella tabella sottostante:*

		Debito residuo inferiore a:						
		500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	Oltre 3.000,00
Valore ISEE	5.000,00	8	12	16	20	24	24	24
	10.000,00	8	12	16	16	20	24	24
	15.000,00	4	12	16	16	20	24	24

	20.000,00	0	8	12	16	16	20	20
	25.000,00	0	4	4	8	12	12	16
	30.000,00	0	0	0	6	8	12	12
	Sup. a: 30.000,00	0	0	0	4	6	8	8

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il responsabile dell'Entrata provvederà ad attivare le procedure per la riscossione forzosa delle rimanenti rate.

Art. 23

Abrogazioni e norma di rinvio

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti norme regolamentari comunali in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.